



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

* * *

Provincia di Livorno

**Gestione Associata delle Funzioni Amministrative Servizi Sociali
Comuni di Campo nell'Elba e Marciana (LI)**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50, c.1, lett. e - D. Lgs. 36/2023)
TELEMATICA (PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI
(Appalto riservato ex art. 61 D. Lgs. n.36/2023)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto gli interventi di "assistenza sociale domiciliare" da effettuarsi nei confronti di persone residenti nel territorio comunale dei comuni di Campo nell'Elba e Marciana, anziane e/o disabili, prive o carenti di autonomia, ovvero incapaci, anche temporaneamente, di compiere autonomamente atti quotidiani della vita.

L'assistenza domiciliare è finalizzata a salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ad evitare l'istituzionalizzazione impropria, a ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere e di emarginazione fisica e psicologica, nonché a salvaguardare il ripristino di ruoli sociali significativi. Il servizio favorisce la permanenza del cittadino nel proprio ambiente di vita e ne stimola la partecipazione e la collaborazione per la ricerca delle soluzioni più idonee alle proprie esigenze.

Gli interventi si realizzano in presenza di situazioni d'isolamento, di perdita dell'autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, e pertanto sono indirizzati a favorire l'autonomia individuale nel nucleo, al recupero delle potenzialità residue, al mantenimento dell'unità familiare anche in presenza di particolari problematiche.

Il servizio deve:

- favorire il mantenimento degli anziani nel proprio domicilio sviluppando azioni di sostegno e di protezione;
- fornire risposte efficienti e flessibili nonché percorsi assistenziali individualizzati integrati con la sanità, laddove necessario, anche per favorire le dimissioni protette dall'ospedale e il progetto di continuità assistenziale;
- supportare gli utenti in situazioni di emergenza dovuti ad eventi imprevisti;
- sostenere nel lavoro di cura le famiglie in difficoltà;
- contrastare il ricorso a strutture residenziali ove ciò sia possibile;
- garantire le necessarie connessioni con le attività di promozione sociale (prevenzione, socializzazione, invecchiamento attivo) condotte sul territorio dalle organizzazioni di volontariato;

- prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento.

ART. 2 VALORE DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la frammentazione dell'attività, di per sé unitaria, fra diversi operatori economici non consentirebbe, al di là del probabile aumento dei costi e della difficoltà di coordinamento dei soggetti operanti, l'erogazione di un servizio efficiente.

Il **costo orario** del servizio è stato stimato in **€ 23,74** dato da costo orario tabellare per operatore livello C1 pari ad € 20,09 (da tabella ministeriale relativa al "*Costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - con decorrenza dal mese di settembre 2020 - determinate nelle tabelle che costituiscono parte integrante del Decreto Direttoriale del 17 febbraio 2020*) oltre % (entro il 10%) utile di impresa e % (entro il 10%) di spese generali.

Il suddetto costo orario di **€ 23,74** è comprensivo pertanto di tutte le spese ed oneri, tra cui, in via esemplificativa, oltre ai costi contrattuali degli operatori C1:

- costi di coordinamento;
- costi degli spostamenti del personale e, eventualmente, degli utenti del servizio da effettuarsi a cura e spese dell'aggiudicatario;
- costi derivanti dal rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

L'importo dell'appalto per un quattro anni è stimato in **€ 274.624,32**, IVA del 5% esclusa, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo è stato stimato moltiplicando il costo orario sopra indicato per il numero di ore di servizio stimate per ogni anno, pari a 2.892 ore, per i 4 anni di durata del servizio.

L'importo stimato dell'appalto per il triennio è comprensivo dei **costi della manodopera** che l'Ente ha stimato pari ad **€ 232.401,12** per lo svolgimento del servizio nei quattro anni senza considerare modifiche contrattuali o proroghe.

Nel computo dell'importo di cui sopra non sono state prese in considerazione le opzioni come indicati al successivo articolo 4. **L'importo globale stimato dell'appalto, considerando anche quinto d'obbligo e proroga, è pari ad € 370.742,85.**

L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante moltiplicando il numero delle ore di servizi effettivamente erogate – e fatturate secondo le modalità di cui al successivo art. 15 - per i prezzi indicati di seguito, al netto del ribasso percentuale unico offerto dall'operatore aggiudicatario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di risolvere il contratto.

Il corrispettivo dovuto per le attività rese (in termine di quantità di ore) dall'aggiudicatario è quello risultante dal ribasso sul costo orario di aggiudicazione in sede di offerta.

Saranno corrisposte all'aggiudicatario solo le ore effettivamente prestate.

Va sottolineato che l'orario di servizio prestato da ciascun operatore deve essere quello effettivamente svolto senza tenere conto dei tempi di percorrenza. La fatturazione delle ore dovrà quindi corrispondere con le ore di servizio - attestati dagli appositi fogli firma delle presenze - prestato mensilmente dagli operatori.

RIEPILOGO BASE DI GARA E VALORE GLOBALE STIMATO

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - STIMATE N. 2.892 ORE ANNUE AL COSTO UNITARIO BASE DI GARA DI € 23,74 PER QUATTRO ANNI Importo per n. 4 anni: € 274.624,32 - costo della manodopera € 232.401,12-	85310000-8 Servizi sociali		€ 274.624,32
A) Importo a base di gara				€ 274.624,32
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
c) TOTALE				€ 274.624,32
D) Previsione modifica contrattuale: Proroga mesi n. 6				€ 34.328,04
E) Previsione modifica contrattuale: variazioni fino al quinto - V Importo del V per n. 4 anni: € 54.924,88 Importo del V per n. 6 mesi proroga: € 6.865,61				€ 61.790,49
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO (A+B+D+E)				€ 370.742,85

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà la durata di **anni n. 4** con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, o dell'eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9, e 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. Ai sensi dell'art. 120, co. 10 del Codice, e nei casi in cui se ne riscontri la necessità, il committente si riserva l'opzione di prorogare l'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato per ulteriori 6 mesi tramite semplice comunicazione da trasmettere all'aggiudicatario almeno 30 giorni prima del termine dell'affidamento. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e nella restante documentazione di gara, comprensiva dell'offerta tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, se allo scadere del termine naturale del contratto il committente non dovesse avere ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà tenuto a garantire, su richiesta del Comune, la continuità del servizio alle medesime condizioni. Sarà obbligo del committente comunicare

l'intenzione di avvalersi della proroga tecnica con congruo preavviso prima della scadenza contrattuale.

Il RUP potrà disporre la sospensione dell'esecuzione nei casi previsti dall'art. 121 del Dlgs 36/2023.

Qualora durante la durata dell'appalto, dovessero insorgere a livello comprensoriale elbano, altre forme di gestione del servizio a livello associato o di altra natura, è facoltà del Comune di Campo nell'Elba aderire a tale forma di gestione, nelle forme previste dalla legge.

ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 - Opzione di proroga del contratto (articolo 120, commi 10 e 11, Dlgs 36/2023).

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **mesi n. 6** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 34.328,04**, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.2 - Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (articolo 120, comma 9, Dlgs 36/2023).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato relativo al potenziale incremento delle prestazioni a titolo del quinto d'obbligo ammonta ad **€ 54.924,88** (oltre IVA), mentre ammonta ad **€ 6.865,61** (oltre IVA) la stima del quinto per l'eventuale opzione di proroga.

4.3 – Revisione prezzi (art. 60, Dlgs 36/2023)

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, i prezzi potranno essere adeguati in aumento o in diminuzione.

La revisione prezzi sarà riconosciuta per le effettive variazioni dei prezzi dei fattori produttivi dimostrate sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT disponibili (gli indici dei prezzi al consumo, dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie) e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, sulla base del rinnovo dei CCNL, nonché sulla base di altri indici, purché la variazione effettiva del prezzo dei fattori produttivi risulti, in ogni caso, concretamente dimostrata.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% per cento dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella

misura del 80% per cento della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5 %.

Spetta all'appaltatore richiedere la revisione dei prezzi adeguatamente dimostrando nel dettaglio la sussistenza delle condizioni idonee per il suo riconoscimento.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, ai sensi del presente articolo, delle condizioni iniziali dell'appalto sulla base di quanto prodotto dall'appaltatore e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, nei termini previsti dal presente articolo, tale da determinare per l'appaltatore l'impossibilità di svolgere il servizio alle stesse modalità e condizioni previste.

La revisione dei prezzi in aumento può essere chiesta dall'appaltatore per un massimo di una volta l'anno e per un massimo di due volte durante la durata dell'appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi. La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

ART. 5 - PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

Il Contratto collettivo di lavoro che dovrà essere applicato per il personale impiegato nel servizio: **contratto collettivo nazionale di lavoro Cooperative sociali**.

Ai sensi dell'articolo 57 del Dlgs 36/2023 è inserita specifica clausola sociale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto a assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dal su indicato articolo del D.Lgs n. 36/2023, garantendo l'applicazione del CCNL, di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Si dà atto che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce volontà di proporre un'offerta condizionata e pertanto è inammissibile. Tale volontà di accettazione della clausola sociale dovrà risultare dall'offerta presentata dall'operatore economico ed allegata all'Offerta tecnica in sede di gara. L'operatore economico dovrà presentare contestualmente all'Offerta Tecnica, il "**Progetto di assorbimento**", un documento volto ad illustrare con quali modalità, concretamente, l'offerente, laddove risultasse aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.

Al fine dell'esecuzione della clausola sociale riferita al mantenimento occupazionale nonché alle garanzie delle condizioni di lavoro si rimanda a quanto già sufficientemente esplicitato nel sopra indicato CCNL di riferimento.

Il personale operante, i cui dati sono stati forniti dall'attuale esecutore del servizio, risulta così articolato:

n. 4 operatori livello C1 CCNL Cooperative sociali – mansione Assistente domiciliare formato.

L'appaltatore si impegna inoltre a:

1. garantire la stabilità occupazionale del personale;
2. assicurare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Nelle prestazioni richieste l'aggiudicatario impiegherà proprio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, assumendo direttamente ogni onere, dovere, diritto sia verso il Comune che verso terzi, compreso Enti previdenziali, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a far applicare ai propri dipendenti impiegati nel servizio oggetto dell'appalto gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato ed adottato dal Comune di Campo nell'Elba e disponibile nell'apposita sottosezione della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente al seguente link "<https://trasparenza.comune.camponellelba.li.it/L190/?idSezione=123861&id=&sort=&activePage=&search=>", in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, e al conflitto di interessi che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga a:

- non avere rapporti con i dipendenti del Comune di Campo nell'Elba che adottano atti che riguardano la propria impresa;
- non utilizzare, con contratti di lavoro subordinato o autonomo, ex dipendenti del Comune di Campo nell'Elba che nei tre anni precedenti la cessazione hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali.

La Cooperativa risultata definitivamente aggiudicataria garantisce la piena applicazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante pur se nel pieno rispetto del GDPR n. 679/2016 per la protezione dei dati personali, si riserva la facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti (mediante richiesta di attestazione del medico di cui al già più volte citato D. Lgs n. 81/2008 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del DL 112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008 n. 133).

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

ART. 6 – CLAUSOLE APPALTO RISERVATO (Allegato II.3 D. Lgs. 36/2023)

Trattandosi di appalto riservato ex art. 61 D. Lgs. n.36/2023, i concorrenti/aggiudicatari dovranno presentare alla stazione appaltante:

1. al momento della presentazione dell'offerta (**pena l'esclusione** dalla gara), nel caso di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** (art. 46 del d.lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) con l'attestazione della sua conformità al rapporto originale trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. entro sei mesi dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, nel caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15

e fino a 50, la **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**. L'omissione non è causa di esclusione dalla procedura di gara ma di penali commisurate.

3. entro sei mesi dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, nel caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti da 15 a 50:
 - a. la dichiarazione del legale rappresentante che attesta che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - b. la relazione sull'assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla legge 68/1999 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'art. 17 della L. 68/1999 e ribadito dall'art. 94 c.5 lett. b) del Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023 tra le cause di esclusione automatica, per il quale le imprese che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici, devono presentare preventivamente, a pena di esclusione, la dichiarazione con la quale il proprio legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro delle persone disabili.

ART. 7 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono svolte, di norma, presso il domicilio dell'utente, ovvero presso i recapiti (ivi compresi i presidi sanitari) in cui lo stesso si trovi, o sia conveniente accompagnarlo.

L'attività del servizio di assistenza domiciliare consiste prevalentemente nelle seguenti prestazioni:

a) prestazioni di carattere socio-assistenziale e specificamente:

rapporti con i familiari, la comunità ed i centri di vita associativa, accompagnamento per pratiche amministrative riscossione pensioni, visite mediche e terapie presso ambulatori e ospedali, accompagnamento per brevi passeggiate, cura di pratiche assistenziali di vario tipo, rapporti con i medici curanti, operatori sanitari, aiuto e informazione su pratiche di carattere previdenziale e di genere amministrativo. Nell'espletamento delle suddette prestazioni l'intervento degli operatori deve essere improntato a favorire la socializzazione e la vita di relazione del soggetto;

b) prestazioni di carattere igienico-sanitario e specificamente:

aiuto per l'igiene e cura personale del malato allettato, controllo della dieta, controllo della terapia e, eventualmente, della temperatura, aiuto per la deambulazione;

c) aiuto domestico, inteso come cura e governo della casa, disbrigo commissioni varie, acquisto del cibo e preparazione pasti, cucitura e lavaggio biancheria;

d) assistenza nella malattia e sostegno psico-sociale;

e) ogni altro intervento concordato con i servizi sociali sulla base di uno specifico progetto individuale formulato per l'utenza.

Le prestazioni di assistenza domiciliare si dovranno integrare e collegare in forma coordinata, ove necessario, con le prestazioni di parte sanitaria, attribuite per competenza ai rispettivi servizi della ASL (servizio ADI).

ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'ammissione degli utenti alle prestazioni di assistenza domiciliare viene determinata dai singoli comuni appartenenti alla gestione associata, a seguito di apposita comunicazione da parte dei servizi ASL competenti.

Gli interventi di assistenza domiciliare vengono comunicati all'appaltatore che individua gli operatori cui assegnarli; l'avvio dell'intervento deve avvenire entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio comunale.

In situazioni di particolare urgenza, precisate di volta in volta, l'intervento dovrà essere immediato. Fatte salve le urgenze, il competente ufficio comunale comunica all'appaltatore i nuovi interventi e le modifiche da attivare per le situazioni già in carico, con cadenza mensile o, in casi particolari, qualora il caso lo renda necessario.

L'assistente domiciliare fa riferimento, per lo svolgimento del suo lavoro, alle indicazioni tecniche fornitegli dall'assistente sociale della A.S.L. Toscana nord ovest – Zona Elba di Portoferraio e dal competente ufficio comunale, riguardanti: l'orario di lavoro, le mansioni, le finalità e gli obiettivi dell'intervento, le modalità tecniche di svolgimento dello stesso. Al riguardo si precisa che i tempi occorrenti agli operatori per gli spostamenti non potranno essere conteggiati ai fini della contabilizzazione delle ore di servizio effettuate presso l'utenza, che dovranno corrispondere esattamente a quelle previste nel programma di assistenza.

Prima dell'attivazione di ogni intervento, l'assistente domiciliare e l'assistente sociale della ASL competente effettuano una visita domiciliare congiunta durante la quale viene comunicato all'utente il programma di intervento stabilito: orario giornaliero, frequenze settimanali, mansioni da svolgere da parte dell'operatore domiciliare.

Ogni singolo utente, o suo familiare, avrà a disposizione una scheda dalla quale dovranno risultare il numero e la durata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati.

Con frequenza che stabilirà il comune, verranno effettuate in orario di lavoro riunioni di verifica tra assistenti domiciliari, assistenti sociali della ASL competente e ufficio comunale sull'andamento del servizio per l'aggiornamento dei singoli piani individuali di assistenza, sulla base dell'evoluzione delle situazioni.

L'assistente domiciliare dovrà comunque informare l'assistente sociale e il competente ufficio comunale in ordine all'andamento del servizio formulando le proposte di variazione delle sue modalità che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

Dovranno essere predisposte modalità di rilevazione della qualità del servizio con cadenza almeno quadrimestrale, da concordare con il competente ufficio comunale.

Gli assistenti domiciliari sono tenuti alla compilazione delle schede tecniche e ad adottare le proposte metodologiche di miglioramento del servizio proposte dal Comune in collaborazione con il responsabile tecnico dell'impresa.

Gli assistenti domiciliari sono tenuti al segreto professionale.

L'appaltatore impiega i propri operatori secondo le modalità tecnico-organizzative indicate nel presente capitolato e nel progetto presentato, nell'osservanza della normativa vigente.

ART. 9 - ORARIO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli interventi saranno erogati sia in orario antimeridiano che pomeridiano dal lunedì al sabato, da concordare. Eccezionalmente per particolari motivi e su richiesta dell'Amministrazione Comunale il servizio potrà essere svolto anche nella giornata della domenica.

L'assistente domiciliare è tenuto al rispetto degli orari indicati dal Comune per ciascun caso affidatogli.

Eventuali variazioni dovute a causa di forza maggiore dovranno preventivamente essere comunicate all'assistente sociale della ASL competente ed all'appaltatore, così da consentire interventi alternativi o soluzioni idonee.

Strumento di riscontro dell'attività svolta è il prospetto mensile riepilogativo che deve essere compilato dall'assistente domiciliare, controfirmato dall'utente e vistato ogni fine mese dal Responsabile del competente ufficio comunale. Al riguardo si rimarca che i tempi occorrenti agli operatori per gli spostamenti non potranno essere conteggiati ai fini della contabilizzazione delle ore di servizio effettuate presso l'utenza, che dovranno corrispondere esattamente a quelle previste nel programma di assistenza.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà dare avviso al Comune con anticipo di almeno 48 ore e dovrà garantire comunque l'espletamento dei servizi ritenuti essenziali a giudizio del competente ufficio comunale.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il concorrente, in sede di offerta, dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui ai precedenti articoli mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio; dovrà altresì provvedere a fornire l'elenco nominativo e il curriculum degli operatori impegnati nel servizio, nonché a garantire la presenza sul territorio elbano, di un Responsabile Tecnico, sempre reperibile, in possesso di laurea o diploma universitario inerente al settore sociale, o di titolo equipollente ed esperienza di servizio, indicandone il nominativo la residenza e recapito telefonico.

La stessa dovrà indicare il numero dei volontari eventualmente da impiegare in modo complementare rispetto agli operatori professionali.

In considerazione dell'alto coinvolgimento personale ed emotivo e della gravosità degli impegni di assistenza alla persona, l'appaltatore dovrà adottare adeguati strumenti formativi e di sostegno al personale al fine di promuovere e mantenere nel tempo una elevata professionalità.

Il responsabile della direzione tecnica risponde della completa realizzazione del servizio e mantiene i necessari collegamenti con l'assistente sociale della ASL e con il competente ufficio comunale, con i quali concorda, con cadenza almeno quadrimestrale, le riunioni preordinate alla verifica del corretto sviluppo dell'attività programmata.

In particolare, il responsabile tecnico:

- programma e organizza le attività di assistenza domiciliare
- predispone l'orario settimanale degli interventi secondo le indicazioni fornitegli dall'assistente sociale della ASL e dal competente ufficio comunale (attivazione di nuovi interventi, modifiche di quelli già in atto); in caso di urgenza l'attivazione e le modifiche dovranno essere immediate;
- coordina il personale stabilendo, tra l'altro, i turni, gli orari, i riposi, le ferie;
- provvede alla sostituzione del personale per assenze programmabili e non, garantendo l'esecuzione dei progetti individuali di intervento;
- con l'assistente sociale della A.S.L. Toscana nord ovest – Zona dell'Elba, ed il competente ufficio comunale costituisce il punto di riferimento per gli assistenti domiciliari in ordine ai problemi relativi all'organizzazione del servizio e organizza riunioni con tutti gli operatori per monitorare e verificare l'andamento dello stesso con cadenza almeno trimestrale;

- fornisce, alla fine di ogni mese e, complessivamente, di ogni trimestre, un elenco degli utenti del servizio comprensivo delle ore effettuate per ogni utente, nonché del totale complessivo;
- tiene costantemente informato il competente ufficio comunale sull'andamento dello stesso, circa il monte orario effettuato e quello disponibile per la presa in carico di nuove situazioni;
- collabora con le eventuali associazioni di volontariato.

Il Responsabile tecnico dovrà essere impiegato per un minimo di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano.

Dovrà comunque garantire una reperibilità giornaliera, dal lunedì al sabato, tramite cellulare dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00.

L'aggiudicatario dovrà garantire una disponibilità di personale tale da poter assicurare la copertura e l'esecuzione degli interventi domiciliari in conformità ai progetti individuali di intervento specificatamente stabilito dagli operatori del servizio sociale territoriale, secondo le modalità operative previste al precedente art.6.

In ogni caso, non potrà impegnare meno di 3 operatori in possesso dell'attestato relativo alla qualifica professionale di assistente domiciliare rilasciato da un ente pubblico; tutti gli assistenti domiciliari dovranno essere muniti della tessera sanitaria e della patente di guida tipo "B".

L'assistente domiciliare, nello svolgimento del suo intervento, dovrà prestare particolare attenzione alla relazione con l'utente. Oltre alle competenze specifiche relative alle prestazioni di cui all'art. 7, dovrà possedere capacità trasversali nelle professioni sociali, ed in particolar modo:

1. capacità relazionale - intesa come capacità di rapportarsi con l'altro, saper ascoltare e comunicare all'interno di una relazione che sia contemporaneamente non asettica, ma neppure troppo personale; capacità di favorire l'autonomia e la responsabilizzazione della persona;
2. capacità di osservazione del contesto familiare e relazionale nel quale si opera riportando informazioni utili alla definizione dei piani di intervento;
3. capacità di verifica della propria attività al fine di fornire indicazioni sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse;
4. capacità di operare in base a progetti di lavoro e all'interno di equipe multiprofessionali.

Il Responsabile del competente ufficio comunale segnalerà all'appaltatore, gli operatori che, a suo giudizio motivato, risultino (anche in base a segnalazioni dell'utenza), inadatti o inidonei alla stregua dei sopra indicati criteri. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad intervenire utilizzando tutte le misure contrattualmente previste e provvedendo comunque, in via cautelare, alla sostituzione dell'operatore segnalato entro il termine di 2 giorni dal rilievo effettuato.

In caso di sostituzione di un operatore, dovrà essere data previa e tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.

Dovrà essere garantita la presenza di almeno un operatore sostituto al fine di sopperire alle assenze del personale titolare; in ogni caso, l'appaltatore è tenuto ad assicurare le necessarie sostituzioni del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, a giudizio concorde delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore è tenuto ad ampliare il proprio organico qualora sia necessario aumentare il monte orario.

Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento, da indossare in modo ben visibile, rilasciato dall'aggiudicatario, recante la foto e le generalità dell'operatore, oltre alla ragione sociale dell'aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà applicare al personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in genere tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto.

Egli si impegna a rispettare l'obbligo di assumere prioritariamente gli operatori dell'impresa che abbiano svolto precedentemente il servizio oggetto del presente capitolato.

Gli operatori, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Comune ed il loro obbligo di fattiva collaborazione, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune stesso, e rispondono del proprio operato esclusivamente al responsabile tecnico.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative e contrattuali concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale.

L'aggiudicatario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone eventualmente inserite.

L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo, da cui sia desumibile il numero degli addetti, il livello categoriale e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate all'amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà fornire, a semplice richiesta, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola.

ART. 11 - SEDE – MATERIALI – MEZZI - ATTREZZATURE

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di una sede operativa sul territorio elbano. Dovrà, inoltre, disporre di materiali, strumenti e quanto altro necessario per l'organizzazione e l'esercizio pratico delle prestazioni (telefono, segreteria telefonica, fax, fotocopiatrice, apparecchiature tecnico-informatiche per la gestione del servizio ecc).

In particolare, l'aggiudicatario dovrà dotarsi, a sua cura e spese, dei mezzi necessari per consentire agli operatori di raggiungere gli utenti e di effettuare i servizi di accompagnamento degli utenti che abbiano necessità di raggiungere determinate sedi (ambulatori, uffici, enti, ecc.), anche al di fuori del territorio comunale. I tempi occorrenti agli operatori per raggiungere gli utenti non potranno essere conteggiati ai fini della contabilizzazione delle ore di servizio effettuate.

Saranno poste a carico dell'utente solo le spese per l'acquisto del materiale occorrente per la cura della propria igiene personale, della pulizia della casa e, comunque le spese "vive" per il disbrigo delle commissioni, diverse da quelle di trasporto.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dagli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che

l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la durata contrattuale per l'adempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti. Il deposito cauzionale rimarrà fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque, fino a quando non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. Tale garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale a cui possono essere applicate le decurtazioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 in caso di possesso dei relativi requisiti, compresi quelli relativi all'allegato II.13 meglio specificati al paragrafo precedente. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente previa detrazione dei corrispettivi dovuti. La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema tipo di cui all'art. 117, c. 12 del D. Lgs. 36/2023

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Amministrazione Comunale resta sollevata dalla responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'aggiudicatario, a terzi ed agli utenti del servizio essendo interamente riconducibile all'aggiudicatario stesso la relativa responsabilità.

L'aggiudicatario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo a terzi, e a munirsi, prima della stipulazione del contratto, delle adeguate coperture assicurative (Polizza RCT con massimale unico di € 1.500.000,00 ed RCO con massimale di € 1.000.000,00).

La polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il mantenimento del rapporto contrattuale e che, pertanto, l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sarà causa di risoluzione del contratto.

ART.14 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PREZZI

L'importo del corrispettivo verrà corrisposto dal Comune in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura accompagnata dai rendiconti mensili delle ore prestate per l'espletamento del servizio per ogni assistito, che dovranno indicare:

- nominativo dell'utente;
- numero delle ore giornaliere per utente;
- numero dei giorni lavorativi;
- numero delle ore giornaliere complessivamente effettuate, con esclusione del tempo dedicato agli spostamenti;
- importo.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa ai sensi del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, a mezzo di mandato diretto intestato all'aggiudicatario ed esigibile presso la Tesoreria Comunale, previo accertamento della regolarità della fornitura del servizio attestata dalla sottoscrizione dei suddetti rendiconti da parte del Responsabile del competente ufficio comunale.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Campo nell'Elba, Piazza Dante Alighieri n.1 – 57034 Marina di Campo (LI) C.F. 82001510492 e riportare il CIG – Codice Identificativo di Gara.

Il pagamento resta subordinato all'accertamento della regolarità contributiva in materia previdenziale ed assistenziale (D.U.R.C.), attestata dai competenti Uffici Inps e Inail e previa acquisizione del nulla osta prescritto per gli eventuali pagamenti di importo

superiore ad € 10.000,00 ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.2 D.M. n.40 del 18/01/2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tali certificazioni, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

La stazione appaltante ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'aggiudicatario ed allo scioglimento delle riserve.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione comunale potrà rivalersi - per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità - mediante incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. L'eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato fa parte integrante del contratto.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio per l'esecuzione dell'appalto nelle more della stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà altresì munirsi, prima della stipulazione del contratto di appalto e comunque preventivamente all'effettivo avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa di cui al precedente art.11.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e s.m.i. e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In osservanza del principio di buon andamento, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere subappaltate nei limiti previsti ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 17 - PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

A) SERVIZIO

- mancato servizio: **€ 500,00**
- mancato rispetto del piano individualizzato di intervento: **€ 500,00**
- mancato rispetto dell'orario previsto per l'esecuzione della prestazione: **€ 300,00**
- mancata attivazione delle prestazioni entro il termine max di 5 giorni dalla ricezione del contratto: **€ 300,00**
- mancato rispetto ingiustificato dell'obbligo di favorire la continuità del servizio reso dallo stesso personale nei confronti dello stesso utente: **€ 300,00**
- mancata o incompleta registrazione delle schede rilevazione presenze: **€ 300,00**
- mancato utilizzo del cartellino di riconoscimento da parte del personale: **€ 300,00**

B) PERSONALE

- mancato rispetto delle norme del capitolato che prescrivono l'impiego di personale professionalmente adeguato: **€ 300,00**
- mancata applicazione, per i dipendenti, delle norme contenute nel contratto di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali: **€ 800,00**
- assenza o incompletezza della documentazione relativa alla formazione ed ai titoli professionali degli operatori: **€ 200,00**
- mancata o incompleta dotazione da parte dell'azienda, nonché mancato utilizzo da parte degli operatori dell'abbigliamento e dei presidi igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente di settore: **€ 200,00**.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro il termine suddetto la Cooperativa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le giustificazioni fornite non fossero ritenute accoglibili, il comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduato tra un minimo di **€ 200,00** ed un massimo di **€ 500,00** in base ad indicatori di gravità che verranno precisati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate risulti essere superiore al 5% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità che sarà comunicato all'appaltatore, sarà detratto dal pagamento della prima fattura posta in liquidazione.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del c.c. senza che da tale risoluzione possa comunque possano conseguire diritti e pretese nei seguenti casi:

- mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, nonché del Medico competente, durante l'intero corso di esecuzione del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà rilasciate dall'Impresa appaltatrice risultassero non veritiere;
- qualora, a fronte di specifica richiesta, il soggetto aggiudicatario non esibisca il "Libro Unico del Lavoro" di cui al D.L. 112/2008 come convertito in Legge 6/08/2008, n.133 (avendo, la stazione appaltante, funzioni di organo di vigilanza per la compiuta applicazione delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e/o l'"Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato".

Nelle ipotesi sopra indicate previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La stazione appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.

All'aggiudicatario sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e l'importo del risarcimento dei danni.

ART. 19 - OBBLIGHI DI VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre ed adottare un sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione del cliente, al fine di individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio. Le indagini di *customer satisfaction* dovranno essere condotte con le modalità e secondo le cadenze temporali, concordate con il comune.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto, la Cooperativa appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Campo nell'Elba.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Livorno.

ART. 21 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, il soggetto aggiudicatario assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti all'art.3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificata dal D.L. n.187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e adeguatamente comunicati alla Stazione Appaltante. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara, relativo all'appalto in oggetto.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ex art.3, comma 8, stessa legge, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 sopra richiamata.

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROGETTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Progetto, è la *dr.ssa Antonella Rossi - Responsabile dell'Area Amministrativa* Tel 0565-979330 – segretario@comune.camponellelba.li.it

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
dr. Antonella Rossi